



# COMUNE DI ANACAPRI

## ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 11/2022

**OGGETTO: Cimitero – Disciplina inumazione nei Campi comuni e Cremazione.**

### IL VICESINDACO

nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione civile, Sanitaria e di Pubblica sicurezza;

#### **Premesso che:**

Il Responsabile del Settore Tecnico ha rappresentato formalmente a questa Amministrazione che:

- nel Cimitero del Comune di Anacapri si sta verificando un triste fenomeno e cioè che, in occasione dell'esumazione dei cadaveri, gli stessi si presentano talvolta non completamente scheletrici;
- negli ultimi anni si è registrato un considerevole aumento della mortalità;
- è indispensabile, indifferibile e urgente assumere le opportune decisioni per risolvere la problematica al fine di poter continuare ad ospitare i nostri defunti nel Cimitero che, purtroppo, ha degli spazi al momento insufficienti;
- la carenza dei posti nei campi comuni di inumazione non può essere assolutamente aggravata dal fenomeno di non completa mineralizzazione dei cadaveri per cui è indispensabile porvi immediato rimedio;
- per assumere le soluzioni individuate è necessario modificare il vigente Regolamento di Polizia mortuaria e, quindi, proporre al Consiglio comunale le modifiche ritenute opportune;
- nelle more della modifica, si rende necessario, indifferibile e urgente adottare apposita Ordinanza sindacale, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18 aprile 2000, n. 267;

**Considerato che** l'Amministrazione comunale ha preso atto della situazione ed ha adottato la Deliberazione di Giunta comunale n. 157 dell'11.7.2022, con la quale sono stati dati indirizzi in materia al Responsabile del Settore 4 – Uffici Tecnici e dato atto che, nelle more della predisposizione degli atti necessari, data l'urgenza di provvedere, sarebbe stata Ordinanza sindacale ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la seguente normativa nazionale a riguardo:

- Titolo VI, Della Polizia mortuaria, del T.U.LL.SS. 27.7.1934 n. 1265 e s.m.i.;
- D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e s.m.i., Regolamento nazionale di polizia mortuaria;



# COMUNE DI ANACAPRI

---

- Circolare del Ministero della Salute n. 24/93;
- Circolare del Ministero della Salute n. 10/98;
- Legge 28.2.2001 n. 26, comma 7 bis, dell'art. 1 di conversione, con modificazioni, del D.L. 27.12.2000 n. 392;
- L. 30.3.2001 n. 130 e s.m.i., Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
- Decreto Ministero della Salute del 9.7.2002 sui materiali da usarsi per i feretri sostitutivi della cassa di zinco;
- D.P.R. 15.7.2003 n. 254, Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 31.7.2002 n. 179;

## Visti:

- l'art. 50, comma 4, e l'art. 54, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;
- la legge 7.8.1990 n. 241 recante le "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;

## ORDINA

- 1) che il titolare di tomba di famiglia e suoi discendenti in linea retta – con i rispettivi coniugi – non possono essere inumati nel campo comune;
- 2) che, qualora nel sepolcro familiare non vi fosse disponibilità di posto libero e non fosse possibile esumare/estumulare, la salma può essere inumata nel campo comune; qualora venisse optato per la cremazione, il costo di essa è a carico del Comune;
- 3) che l'inumazione nel campo comune resta riservata a tutti coloro che non dispongono di sepolcro di famiglia;

## DISPONE

- che il costo della cremazione delle salme destinate al campo comune è a carico dell'Ente;
- che i resti mortali di un cadavere che, a seguito dell'esumazione, si presentino non completamente scheletrificati potranno:
  - essere nuovamente inumati nella stessa fossa per un ulteriore periodo di 3 anni (prorogabili in caso di necessità), i cui costi saranno a carico dei congiunti;
  - essere avviati a cremazione, previo assenso dei congiunti, con i costi a carico del Comune;
- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio online dell'Ente e nella bacheca del Cimitero;




# COMUNE DI ANACAPRI

---

**COMUNICA**, ai sensi della legge 7.8.1990 n. 241, che:

- ✓ l'Autorità emanante è il Sindaco del Comune di Anacapri, con recapito presso la sede comunale in via Caprile, 30, 80071 Anacapri (NA);
- ✓ l'Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti è l'Ufficio Tecnico del Comune di Anacapri in via Caprile, 30;
- il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale arch. Filippo Di Martino [resp.tecnico@comunedianacapri.it](mailto:resp.tecnico@comunedianacapri.it);
- avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Dalla Casa comunale, addì 15 luglio 2022.



VICESINDACO  
(Francesco Cerrotta)